



COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **35**
Del 28.12.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

SPADANUDA SIMONE	SINDACO	Presente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CASSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
DEL GESSO MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente
NUOZZI FRANCESCO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
CIANFAGNA ILENIA	CONSIGLIERE	Presente
BARISCIANO LAURENZO	CONSIGLIERE	Presente
DEL GESSO LEONARDO	CONSIGLIERE	Presente
CIRULLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Simone SPADANUDA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 03/04/2003 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la distribuzione di acqua potabile;

Visto, in particolare, l'Art. 25, avente ad oggetto "**(Rilevazione dei consumi)**" che recita testualmente:

- 1. La rilevazione dei consumi presso l'utenza può avvenire con l'utilizzo di personale dipendente o mediante affidamento all'esterno del servizio di rilevazione;*
- 2. L'utente potrà comunicare la lettura dallo stesso rilevata, secondo modalità indicate dal presente regolamento, fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Amministrazione stessa;*

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla modificazione ed integrazione dell'Art. 25 del regolamento de quo in modo seguente, in modo da non generare equivoci nella competenza e nei periodi di lettura dei contatori:

" Art. 25- Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, a cura del personale dipendente del servizio tecnico nei seguenti periodi:

- dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno solare

il programma predisposto dal responsabile del servizio tecnico –ufficio acquedotto.

2. L'utente potrà comunicare la lettura dello stesso rilevata, nel periodo di cui al punto 1. del presente articolo fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Amministrazione stesso.

3. Il Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Acquedotto provvederà alla trasmissione della lettura dei contatori al Responsabile del Servizio Finanziario entro il 30 aprile di ogni anno solare.

Visto, in particolare, il punto 1) l'Art. 9 avente ad oggetto "**(Subentro di utenza)**" che recita testualmente:

1. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione all'Amministrazione del subentro di altro soggetto nel rapporto contrattuale con la stessa, entro giorni 90 (novanta) dal verificarsi del subentro, indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 8; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi rimane il titolare del contratto.

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla modificazione ed integrazione del punto 1) dell'Art. 1 del regolamento de quo in modo seguente, in modo da intestare fatture a persone decedute:

Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione all'Amministrazione del subentro di altro soggetto nel rapporto contrattuale con la stessa, entro giorni 90 (novanta) dal verificarsi del subentro, indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 8; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi rimane il titolare del contratto.

In caso di decesso del titolare del contratto gli eredi sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dall'evento le generalità del subentrante. In caso di inerzia il Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio tecnico di concerto con l'Ufficio tributi e l'ufficio Anagrafe procederà alla convocazione di un erede per la stipula di un nuovo contratto di somministrazione.

Visto, in particolare, il punto 1) dell'Art. 4 avente ad oggetto "**Richiesta di somministrazione** " che recita testualmente:

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica l'interessato deve presentare all'Amministrazione l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto;

Ritenuto opportuno e necessario procedere alla modificazione ed integrazione del punto 1) dell'Art. 4 del regolamento de quo in modo seguente:

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica l'interessato deve presentare al Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Acquedotto l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di modificare ed integrare l'Art. 25 del Regolamento Comunale per la distribuzione di acqua potabile aggiungendo i commi di seguito indicati:

" Art. 25- Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

1. I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che ha luogo, a cura del personale dipendente del servizio tecnico nei seguenti periodi:

- dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno solare

il programma predisposto dal responsabile del servizio tecnico –ufficio acquedotto.

2. L'utente potrà comunicare la lettura dello stesso rilevata, nel periodo di cui al punto 1. del presente articolo fatti salvi gli ulteriori accertamenti della Amministrazione stesso.

3. Il Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Acquedotto provvederà alla trasmissione della lettura dei contatori al Responsabile del Servizio Finanziario entro il 30 aprile di ogni anno solare.

2) di modificare punto 1) dell'Art. 1 del regolamento de quo in modo seguente:

1. Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione all'Amministrazione del subentro di altro soggetto nel rapporto contrattuale con la stessa, entro giorni 90 (novanta) dal verificarsi del subentro, indicando le generalità del subentrante nei modi previsti dal precedente articolo 8; in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi rimane il titolare del contratto.

In caso di decesso del titolare del contratto gli eredi sono tenuti a comunicare entro 30 giorni dall'evento le generalità del subentrante. In caso di inerzia il Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio tecnico di concerto con l'Ufficio tributi e l'ufficio Anagrafe procederà alla convocazione di un erede per la stipula di un nuovo contratto di somministrazione

3) di modificare punto 1) dell'Art. 4 del regolamento de quo in modo seguente:

1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica l'interessato deve presentare al Responsabile del Servizio Tecnico – Ufficio Acquedotto l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto;

2) di dare atto che le modifiche al Regolamento di che trattasi entrano in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, contestualmente alla presente deliberazione;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. _10, voti contrari n. 0 astenuti n. _0_, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 22/12/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Giuseppe LAMLELZA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 22/12/2015

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emilio RACCIATTI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Simone SPADANUDA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 30.12.2015

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **28.12.2015**

X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 30.12.2015

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 30.12.2015

Data 30.12.2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adele SANTAGATA

